

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE CONTENZIOSO

7 MIN LETTURA

14/10/2025

Notifica PEC con casella piena: la Cassazione dichiara la nullità

SINTESI OPERATIVA

La Corte di Cassazione interviene con l'ordinanza n. 25084 del 12 settembre 2025 per chiarire un tema controverso: le notifiche inviate tramite posta elettronica certificata a una casella che risulta piena non producono effetti giuridici. La Seconda Sezione Civile stabilisce che, senza la possibilità concreta di ricevere l'atto, non può decorrere alcun termine per impugnare. Il diritto di difesa prevale sul formalismo digitale. La Cassazione (ord. 25084/2025) stabilisce che la notifica PEC inviata a una casella piena non produce effetti.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

La Corte di Cassazione interviene con l'ordinanza n. 25084 del 12 settembre 2025 per chiarire un tema controverso: le notifiche inviate tramite posta elettronica certificata a una casella che risulta piena non producono effetti giuridici. La Seconda Sezione Civile stabilisce che, senza la possibilità concreta di ricevere l'atto, non può decorrere alcun termine per impugnare. Il diritto di difesa prevale sul formalismo digitale.



Cosa sapere in un minuto

- La Cassazione (ord. 25084/2025) stabilisce che la notifica PEC inviata a una casella piena **non produce effetti**: i termini non decorrono finché l'atto non è effettivamente ricevibile dal destinatario.
- Il diritto di difesa prevale sul formalismo digitale: la notifica si perfeziona solo se viene generata la **Ricevuta di Avvenuta Consegna (RAC)**.
- Se la casella è satura, il sistema invia un messaggio di errore: **senza RAC, la notifica non è valida** e non decorrono termini per impugnare.
- La saturazione della PEC, anche se dovuta a negligenza, non equivale a "rifiuto" della notifica: serve condotta volontaria e consapevole.
- Mittenti e enti pubblici devono verificare l'effettiva consegna della notifica prima di applicare decadenze o sanzioni.

LA VICENDA PROCESSUALE CHE HA DATO ORIGINE AL PRONUNCIAMENTO

Un professionista iscritto all'albo degli architetti si è visto recapitare una sanzione disciplinare particolarmente severa: centocinquanta giorni di sospensione dall'esercizio della professione. La contestazione riguardava presunte violazioni delle norme deontologiche. L'Ordine territoriale aveva provveduto a notificare il provvedimento sanzionatorio utilizzando la PEC del destinatario.

Qui emerge il primo nodo della questione. La casella di posta elettronica certificata dell'architetto non disponeva dello spazio necessario per ricevere nuovi messaggi. Il tentativo di notifica è tecnicamente fallito, ma l'Ordine professionale ha ritenuto che i termini decorressero comunque. Secondo questa impostazione, la responsabilità della mancata ricezione ricadeva interamente sul professionista, che avrebbe dovuto gestire correttamente la propria casella.

Il ricorso in Cassazione ha ribaltato questa lettura. I giudici hanno annullato la decisione precedente e, con essa, hanno messo in discussione anni di prassi applicativa che avevano trasformato un obbligo di diligenza in una vera e propria trappola processuale.

■ AUTORESPONSABILITÀ E GARANZIE COSTITUZIONALI: UN EQUILIBRIO NECESSARIO

La sentenza non elimina il dovere di ciascun titolare di PEC di mantenere operativa la propria casella. Questo resta un obbligo chiaro. Tuttavia, secondo quanto previsto dalla Suprema Corte, tale obbligo non può essere interpretato in modo così rigido da sacrificare il diritto alla conoscenza degli atti.

Nel processo civile telematico opera una disciplina specifica. Quando una notifica PEC non va a buon fine per problemi tecnici, il sistema informatico genera automaticamente un avviso di deposito sul Portale dei Servizi Telematici. Questo meccanismo garantisce comunque che il destinatario possa venire a conoscenza dell'esistenza dell'atto, anche con la casella piena. La cancelleria conserva il documento e ne dà notizia attraverso canali alternativi.

Ma al di fuori del PCT, come spesso accade nelle notifiche tra privati o da parte di enti pubblici, non esiste alcun sistema di sicurezza. Equiparare un tentativo di consegna fallito a una consegna effettivamente avvenuta significa, nella prassi, privare il destinatario di ogni possibilità di difendersi. La Corte richiama qui l'articolo 24 della Costituzione: il diritto di agire e difendersi in giudizio è inviolabile. Non si può presumere la conoscenza di un atto che materialmente non è mai entrato nella disponibilità del destinatario.

■ IL RUOLO DELLA RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA

Il discrimine tecnico-giuridico individuato dalla Cassazione si fonda sull'interpretazione dell'art. 149-bis del codice di procedura civile (nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia). La norma stabilisce che la notifica si perfeziona nel momento in cui l'atto diventa "disponibile" nella casella del destinatario.

Ma cosa vuol dire, concretamente, disponibile? Non è un concetto vago o presunto. La disponibilità si realizza solo quando il gestore di posta elettronica certificata rilascia la **Ricevuta di Avvenuta Consegna**, comunemente identificata con l'acronimo RAC.

Se la casella del destinatario è satura, il sistema non genera questa ricevuta. Al suo posto viene inviato un messaggio di errore che segnala l'impossibilità di consegnare il documento. In assenza della RAC, il mittente non può dimostrare che la notifica si sia perfezionata. È opportuno notare che questa lettura non si basa su una finzione giuridica, ma su un dato tecnico verificabile.

La Suprema Corte chiarisce che non basta aver premuto il tasto "invia". Occorre che l'atto entri realmente nella sfera di conoscibilità del destinatario, e questa conoscibilità deve essere certificata attraverso gli strumenti previsti dal sistema. Senza la RAC, dal punto di vista giuridico, è come se la notifica non fosse mai stata tentata.

■ NEGLIGENZA VERSUS RIFIUTO: DISTINZIONI FONDAMENTALI

Una delle questioni più delicate affrontate dall'ordinanza riguarda il tentativo, operato dalla difesa dell'Ordine professionale, di applicare per analogia la disciplina del rifiuto di notifica. Secondo l'art. 138 c.p.c., quando il destinatario rifiuta consapevolmente di ricevere l'atto, la notifica si considera comunque perfezionata.

La Cassazione respinge questa equiparazione. Il rifiuto contemplato dalla norma è una manifestazione di volontà esplicita e consapevole. Il destinatario è presente al momento del tentativo di notifica, ne ha piena consapevolezza, ma decide deliberatamente di opporsi alla ricezione. In questo caso specifico, la legge considera comunque perfezionata la notifica perché c'è stata la possibilità effettiva di conoscere l'atto.

Una casella piena, al contrario, può derivare da una semplice dimenticanza. Oppure da un accumulo di messaggi non gestiti tempestivamente. In taluni casi, il destinatario potrebbe addirittura non avere la benché minima idea che qualcuno stia tentando di notificargli un atto importante. Manca del tutto l'elemento volitivo che caratterizza il rifiuto.

Si consideri inoltre che molti professionisti ricevono quotidianamente decine di comunicazioni PEC. La saturazione dello spazio può verificarsi rapidamente, anche nell'arco di pochi giorni. Assimilare questa situazione al rifiuto volontario significherebbe stravolgere il principio di conoscenza effettiva che deve presiedere ogni procedura di notifica.

CONSEGUENZE PRATICHE DELLA PRONUNCIA

La sentenza della Cassazione produce effetti immediati su diverse categorie di soggetti. I professionisti iscritti ad albi e ordini, in primo luogo, vedono rafforzata la tutela nei confronti di notifiche disciplinari o comunicazioni ufficiali. Ma la portata della decisione va oltre: riguarda tutti i casi in cui la PEC viene utilizzata per notificare atti che fanno decorrere termini perentori.

Dal lato dei mittenti, la pronuncia impone una maggiore attenzione nella verifica dell'esito delle notifiche. Non è sufficiente conservare la ricevuta di accettazione del messaggio. Occorre verificare che il sistema abbia generato la RAC. In caso contrario, è necessario attivare modalità alternative di notifica, come quelle tradizionali a mezzo ufficiale giudiziario.

Nella pratica, molti enti pubblici e ordini professionali dovranno rivedere le proprie procedure interne. Alcuni avevano adottato regolamenti che prevedevano la decadenza automatica da benefici o l'applicazione di sanzioni in caso di mancata risposta a comunicazioni PEC, senza verificare l'effettivo perfezionamento della notifica.

La Corte richiama l'attenzione anche sul diverso regime applicabile nel processo telematico. In quel contesto, come già evidenziato, esistono meccanismi di salvaguardia che rendono comunque conoscibile l'atto anche in caso di problemi tecnici. Ma queste garanzie non possono essere estese automaticamente ad altri ambiti, dove mancano strumenti informatici di backup.

PROFILI ANCORA APERTI E SVILUPPI FUTURI

L'ordinanza n. 25084/2025 lascia aperti alcuni interrogativi. Uno riguarda la responsabilità del destinatario che, pur avendo ricevuto notifiche di spazio insufficiente dal proprio gestore PEC, ometta sistematicamente di liberare la casella. In questi casi potrebbe configurarsi una condotta dolosa volta a eludere le notifiche?

La Cassazione non affronta direttamente questo scenario, ma la ratio della decisione suggerisce che anche in presenza di comportamenti poco diligenti, la tutela del diritto di difesa deve prevalere. È necessario tuttavia che il mittente possa dimostrare di aver tentato modalità alternative di notifica.

Un altro aspetto riguarda le notifiche effettuate secondo le nuove disposizioni introdotte dalla riforma Cartabia. Il riferimento all'art. 149-bis nella versione previgente lascia intendere che occorrerà valutare se e in che misura i principi enunciati restino applicabili anche alla disciplina attualmente in vigore.

Secondo quanto emerge dalla giurisprudenza più recente, la tendenza è comunque quella di valorizzare la conoscenza effettiva rispetto ai formalismi. La digitalizzazione delle notifiche deve rappresentare uno strumento di semplificazione e accelerazione dei procedimenti, non un ostacolo all'esercizio dei diritti fondamentali.



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (14/10/2025). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

STUDIO

PIZZANO